

STATUTO

WINNIE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: CASERTA CE VIA FERDINANDO
FUGA 58/60

Numero REA: CE - 289933

Codice fiscale: 03993170616

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 30-07-2014 - Statuto completo	2
--	---

ti quattromilaquattrocento virgola zero zero) e viene

interamente assunto dal socio mediante il conferimento del ramo di azienda della impresa individuale denominata "SCUOLA MATERNA NON STATALE WINNIE THE POOH DI MARCIANO ISABELLA" come da perizia in premessa indicata allegata al presente atto sotto la lettera "A".

Il Ramo di azienda viene conferito nello stato giuridico e materiale ben noto alla parte onde assicurare la continuità di ogni rapporto in corso.

ARTICOLO 3

L'amministrazione e la rappresentanza, di fronte ai terzi e in giudizio, della società sono affidate ad un amministratore unico, che dura in carica a tempo indeterminato, salvo revoca o dimissioni, nominato nella persona di **MARCIANO Isabella**, la quale dichiara di accettare la carica e chiede, ai sensi dell'articolo 2383 del codice civile (richiamato, in materia di società a responsabilità limitata, dall'articolo 2475 del codice civile), l'iscrizione della nomina nel competente Registro delle Imprese.

A tal fine:

-- a) dichiara che a suo carico non sussiste alcuna delle cause di ineleggibilità o di decadenza previste dal codice civile o da altre norme di legge;

-- b) delega me notaio all'espletamento del relativo adempimento.

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può, quindi, compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano alla decisione dei soci.

Il nominato amministratore curerà tutte le pratiche occorrenti per la legale costituzione della società.

ARTICOLO 4

Il primo esercizio sociale si chiuderà il 31 (trentuno) dicembre 2014 (duemilaquattordici).

ARTICOLO 5

Le spese di quest'atto e sue conseguenziali, stimate in circa euro 1.650,00 (milleseicentocinquanta virgola zero zero) sono a carico della società.

ARTICOLO 6

L'organizzazione ed il funzionamento della società sono stabiliti nel seguente

STATUTO

ARTICOLO 1. DENOMINAZIONE

La società è denominata: "WINNIE S.R.L. - IMPRESA SOCIALE".

ARTICOLO 2. SEDE

La sede è in Caserta (CE).

ARTICOLO 3. DURATA

La durata della società è fissata al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

ARTICOLO 4. OGGETTO

La società ha per oggetto l'esercizio, in via stabile e principale ed in assenza di scopo di lucro soggettivo, della attività economica organizzata al fine della produzione di servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale nei settori di cui alle lettere "d", "i" ed "l" dell'articolo 2 del D.Lgs n. 155 del 24 marzo 2006 e precisamente:

- educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003 n. 53 recante "Delega al Governo per la definizione delle Norme Generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- ricerca ed erogazione di servizi culturali;
- formazione extra - scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica ed al successo scolastico e formativo;

In particolare la società potrà, nei limiti di quanto disposto dal D.Lgs n. 155 del 24 marzo 2006 e con riferimento ai settori sopra indicati:

- svolgere le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, nell'ambito della scuola dell'infanzia e primaria, mediante la gestione di scuole che assicurino agli alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni delle scuole statali, nell'osservanza delle norme di legge in materia;
- promuovere, istituire e gestire stage sociali e centri ed istituti didattici, educativi, culturali e simili, conformi agli scopi della società;
- gestire comunità infantili;
- promuovere la cultura della pace e della "non violenza" e la tutela dei diritti umani operando, in particolare, con azioni a favore dell'infanzia e delle donne;
- gestire servizi di mense e refettori per gli allievi;
- gestire servizi di pullman per il trasporto dal e al domicilio degli allievi;
- organizzare corsi di formazione finanziati da Enti Pubblici per la qualificazione professionale.

La società potrà porre in essere qualsiasi attività strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, fermo restando l'esercizio in via principale delle attività di cui al D.Lgs n. 155 del 24 marzo 2006, sopra specificate, e nel rispetto dell'articolo 2 comma 3 del citato decreto ove è previsto che per attività

principale si intende quella per la quale i relativi

ricavi sono superiori al 70% (settanta per cento) dei ricavi complessivi dell'organizzazione che esercita l'impresa sociale, percentuale da calcolarsi secondo i criteri quantitativi e temporali definiti con decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Si applica l'art. 4 del D.Lgs 155/2006 circa la "struttura proprietaria e disciplina dei gruppi".

La società potrà, per il conseguimento dell'oggetto sociale, usufruire dei sussidi di gestione erogati dallo Stato e stanziati annualmente dal Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca.

ARTICOLO 5. CAPITALE

Il capitale è di 24.400,00 (ventiquattromilaquattrocento virgola zero zero), diviso in quote che possono essere di diverso ammontare e sono divisibili.

Potranno essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della società.

Gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi saranno garantiti da una polizza di assicurazione o da una fidejussione bancaria per l'intero valore ad essi assegnato.

La polizza o la fidejussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione, del corrispondente importo in denaro presso la società.

Possono essere soci tutti coloro che condividono le finalità perseguite dall'impresa sociale.

Le modalità di ammissione dei soci nonché la disciplina del rapporto sociale sono regolate secondo il principio di non discriminazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 155/2006.

ARTICOLO 6. TRASFERIMENTO DELLE QUOTE

Le quote sociali sono liberamente trasferibili.

ARTICOLO 7. RECESSO ED ESCLUSIONE

Il diritto di recesso compete ai soci in tutti i casi previsti dalla legge o da questo statuto e può essere esercitato, con un preavviso di almeno centottanta giorni, con le modalità previste dal primo comma dell'articolo 2437 bis del codice civile.

Il socio può essere escluso dalla società a norma del terzo comma dell'art. 2466 c.c..

Tutte le modalità di esclusione dovranno essere regolate secondo il principio di non discriminazione ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs. 155/2006.

Il socio escluso può investire l'assemblea dei soci della decisione circa il provvedimento di esclusione.

ARTICOLO 8. ASSEMBLEA

I

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge e da questo Statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

L'assemblea dei soci può essere investita della decisione circa il provvedimento di diniego di ammissione o circa il provvedimento di esclusione da parte del soggetto nei confronti del quale sono diretti i provvedimenti predetti.

Ogni socio ha diritto di partecipare alle decisioni dell'assemblea e il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

II

L'assemblea si riunisce di regola presso la sede sociale, salvo diversa determinazione dell'organo amministrativo, che può fissare un luogo diverso, purchè sito nel territorio dello Stato.

L'assemblea è validamente costituita anche se tenuta a mezzo videoconferenza o teleconferenza, a condizione che siano rispettati i principi di collegialità e di parità di trattamento dei soci; a tal fine, è necessario che:

-- a) sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

-- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

-- c) sia consentito agli intervenuti di ricevere tempestivamente e visionare la documentazione eventualmente predisposta per la riunione e di partecipare, anche trasmettendo documenti, alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno,

-- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio/video, collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire.

La riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono presenti il presidente e il soggetto verbalizzante.

III

L'assemblea è convocata a cura dell'organo amministrativo mediante avviso da inviarsi ai soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con raccomandata A.R., telegramma, telefax, telex, posta elettronica, lettera consegnata brevi manu ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare sia la tempestiva informazione sugli argomenti all'ordine del

giorno sia la prova della ricezione dell'avviso stesso.

L'avviso dovrà contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione nonchè l'elenco delle materie da trattare.

Sono valide le assemblee totalitarie di cui all'ultimo comma dell'articolo 2479 bis del codice civile.

IV

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorra uno dei casi previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 del codice civile.

V

Possono intervenire all'assemblea i soci che risultino iscritti nel libro dei soci al momento dell'adunanza.

Il socio può farsi rappresentare in assemblea, anche da chi non è socio; la rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

La stessa persona non può rappresentare in assemblea più di 3 (tre) soci.

E' ammessa anche la procura a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto di intervento all'assemblea.

VI

La Presidenza dell'assemblea, secondo il sistema di amministrazione adottato, compete:

- all'amministratore unico;
- all'amministratore anziano di età tra quelli presenti, in caso di amministrazione pluripersonale, sia essa congiuntiva o disgiuntiva;
- al Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza od impedimento, nell'ordine al vice Presidente e all'amministratore delegato anziano di età, se nominati, nel caso in cui sia costituito il consiglio di amministrazione.

Qualora nessuno di questi soggetti possa o voglia esercitare tale funzione, gli intervenuti, a maggioran-

za del capitale rappresentato, designano il Presidente

fra i presenti, ancorchè non socio.

Il Presidente verifica la regolarità della costituzione dell'assemblea, anche in forma totalitaria, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola lo svolgimento dell'assemblea ed accerta i risultati delle votazioni; degli esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel verbale.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, ed eventualmente due scrutatori, anche estranei.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare da verbale firmato dal Presidente, dal segretario e dagli eventuali scrutatori.

Il verbale può essere redatto anche non contestualmente all'assemblea, ma, comunque, senza ritardo e nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Nei casi di legge o quando il Presidente dell'assemblea lo ritiene opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

VII

L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta e, nei casi previsti dai numeri 4) e 5) del secondo comma dell'articolo 2479 del codice civile, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del codice civile.

VIII

Le deliberazioni sono adottate con le modalità di votazione di volta in volta determinate dall'assemblea.

E' in ogni caso vietato il sistema della votazione a scrutinio segreto.

ARTICOLO 9. AMMINISTRAZIONE

Gli amministratori ed in genere coloro i quali assumono cariche sociali, così come previsto dall'art. 8 comma 3 del D.Lgs. 155/2006, dovranno avere specifici requisiti di onorabilità, professionalità ed indipendenza quali:

- assenza di condanne penali, esperienza nel settore dell'istruzione e dell'educazione, non partecipazione a qualsiasi titolo in altra società o organizzazione a scopo di lucro.

La società potrà essere amministrata da:

- a) un Amministratore Unico;
- b) un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri;
- c) due o più Amministratori con poteri congiunti e/o

disgiunti.

L'Assemblea dei soci decide il sistema di amministrazione.

I componenti dell'organo amministrativo:

- a) - possono essere anche non soci;
- b) - durano in carica - secondo quanto stabilito dai soci all'atto della nomina - a tempo indeterminato fino a revoca o a rinuncia, ovvero per il periodo di volta in volta determinato dai soci stessi;
- c) - se uno o più di essi venga a mancare quelli rimasti in carica devono sollecitare, senza indugio, l'Assemblea dei soci perchè provveda alla loro sostituzione. Gli amministratori così nominati scadono insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ARTICOLO 10. NORME DI FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Quando la società è amministrata dal Consiglio il funzionamento di esso è così regolato:

A - Presidenza -

Il Consiglio elegge fra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea; può eleggere un vice Presidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o impedimento.

B - Riunioni -

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli amministratori in carica, oppure da almeno due sindaci.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione. Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, in sua assenza, dal vice Presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal consiglio stesso.

C - Deliberazioni -

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

D - Verbalizzazioni -

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato ai sensi della successiva lettera "E", devono risultare da verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di

legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

E - Delega di poteri -

Il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'art. 2381 c.c. e quelle non delegabili ai sensi delle altre leggi vigenti.

Le cariche di Presidente (o di vice Presidente) e di Amministratore Delegato sono cumulabili.

F - Decisioni del Consiglio di Amministrazione

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di Controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione);
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli Amministratori.

Nel caso si opti invece per il sistema del consenso espresso per iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere dell'Organo di Controllo, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli Amministratori i quali entro i due giorni succes-

sivi dovranno trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli Amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e l'invio telematico all'indirizzo di posta elettronica che sia stato espressamente comunicato dagli amministratori medesimi e che risulti da apposita annotazione riportata nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica.

La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'organo Amministrativo nel Libro delle Decisioni degli Amministratori.

La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società.

Non si applica la disposizione di cui al precedente punto nel caso in cui la decisione adottata col metodo della consultazione scritta sia stata scritta direttamente in originale nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

La maggioranza degli Amministratori potrà stabilire di rimettere la decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni alla delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi col metodo collegiale.

Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475 quinto comma c.c., ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione, debbono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

ARTICOLO 11. POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società e può quindi compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

Salvo quanto previsto all'ultimo comma del presente articolo, nel caso di nomina di più Amministratori i poteri di amministrazione potranno essere attribuiti

in via congiunta o in via disgiunta, ovvero taluni poteri di amministrazione in via disgiunta e gli altri in via congiunta.

In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina, detti poteri si intenderanno attribuiti agli amministratori in via disgiunta.

Se l'Amministrazione spetta disgiuntamente, ciascun socio può opporsi all'operazione prima che sia compiuta. Sull'opposizione decide l'Assemblea a maggioranza dei soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale.

Dovranno in ogni caso essere adottate in forma collegiale, secondo le norme sopra previste per il Consiglio di Amministrazione, la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione e scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'art. 2481 del c.c..

ARTICOLO 12. RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

La rappresentanza della società compete senza limitazione all'Amministratore Unico e, in caso di nomina del Consiglio di Amministrazione al Presidente dello stesso; compete inoltre agli Amministratori Delegati, nei limiti della delega.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti, la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta in conformità al modo in cui sono attribuiti i poteri di amministrazione.

L'Organo Amministrativo può nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, nonché procuratori per singoli affari o categorie di affari.

ARTICOLO 13. COMPENSO DEGLI AMMINISTRATORI

Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera "a" del D.Lgs 155/2006 è vietata la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del 20% (venti per cento).

Ad eccezione di quanto sopra agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio. Il compenso è determinato dall'Assemblea dei soci con deliberazione valida fino a modifica.

ARTICOLO 14. ESERCIZIO SOCIALE - BILANCI - UTILI

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'Organo Amministrativo provvede, in conformità alle prescrizioni di legge, alla formazione del bilancio sociale.

Oltre ai libri sociali obbligatori di cui all'art.

2478 c.c. e 2214 ivi richiamato, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 155/2006 l'organizzazione che esercita l'impresa sociale deve redigere e depositare presso il Registro delle Imprese un apposito documenti che rappresenti adeguatamente la situazione patrimoniale ed economica dell'impresa.

L'impresa sociale deve, inoltre, redigere e depositare presso il Registro delle Imprese il bilancio sociale, secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, in modo da rappresentare l'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale.

L'impresa sociale destina gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio.

E' vietata la distribuzione, anche in forma indiretta, di utili ed avanzi di gestione, comunque denominati, nonchè fondi e riserve in favore di amministratori, soci, partecipanti, lavoratori o collaboratori.

Si considera distribuzione indiretta di utili:

- la corresponsione agli amministratori di compensi superiori a quelli previsti nelle imprese che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze, ed in ogni caso con un incremento massimo del 20% (venti per cento);
- la corresponsione ai lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori a quelli previsti dai contratto o accordi collettivi per le medesime qualifiche, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche professionalità;
- la remunerazione degli strumenti finanziari diversi dalle azioni o quote, a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, superiori di cinque punti percentuali al tasso ufficiale di riferimento.

Salvo quanto sopra previsto circa il divieto di distribuzione degli utili e quanto previsto dal D.Lgs. 155/2006 in tema di redazione di bilancio, si applica l'art 2478 bis c.c..

ARTICOLO 15. COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'

All'Assemblea dei soci è demandata l'approvazione di un regolamento, da redigersi dall'organo amministrativo, nel quale sono previsti forme di coinvolgimento dei lavoratori e dei destinatari delle attività.

A norma dell'art. 12 del D.Lgs. 155/2006 per coinvolgimento deve intendersi qualsiasi meccanismo, ivi com-

prese l'informazione, la consultazione o la partecipazione, mediante il quale i lavoratori e destinatari delle attività possono esercitare un'influenza sulle decisioni che devono essere adottate nell'ambito dell'impresa, almeno in relazione alle questioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro e sulle qualità dei beni e dei servizi prodotti o scambiati.

ARTICOLO 16. ORGANO DI CONTROLLO - REVISORE

Quando il codice civile ed il D.Lgs 155/2006 ed i soci ne ravvisino l'opportunità possono nominare un organo di controllo o un revisore.

La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

L'organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano le disposizioni sul collegio sindacale per le società per azioni. L'organo di controllo o il revisore devono possedere i requisiti ed hanno le competenze ed i poteri previsti dalle disposizioni sul collegio sindacale previste per le SpA.

La revisione legale dei conti della società viene esercitata, a discrezione dei soci e salvo inderogabili disposizioni di legge, da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, ovvero dall'organo di controllo ove consentito dalla legge.

Ai sensi dell'art. 11 del D.Lgs. 155/2006, l'Organo di Controllo o il Revisore, eserciterà anche compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 12, e 14 del D.Lgs 155/2006. Del monitoraggio dovrà essere data risultanza in sede di redazione del bilancio sociale di cui all'art. 10, comma 2.

L'Organo di Controllo o il Revisore potrà in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine potranno chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.

ARTICOLO 17. TRASFORMAZIONE - FUSIONE - SCISSIONE - CESSIONE DI AZIENDA - DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

La trasformazione, la fusione e la scissione devono essere realizzate in modo da preservare l'assenza di scopo di lucro, di cui all'art. 3 del D.Lgs 155/2006, dei soggetti risultanti dagli atti posti in essere; la

cessione di azienda deve essere realizzata in modo da preservare il perseguimento delle finalità di interesse generale di cui all'art. 2 del decreto su citato, da parte del cessionario.

Gli atti suddetti devono essere posti in essere in conformità a linee guida adottate con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale.

In caso di cessazione dell'impresa (scioglimento della società) l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione, nominerà uno o più liquidatori fissandone poteri e compensi nei limiti di cui al D.Lgs 155/2006 ed ai sensi dell'art. 2487 c.c.; il patrimonio residuo sarà devoluto ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale, associazioni, comitati, fondazioni, enti ecclesiastici o imprese sociali.

L'organo amministrativo notificherà, con atto scritto di data certa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l'intenzione di procedere ad uno degli atti sopra citati allegando la documentazione necessaria alla valutazione di conformità alle linee guida di cui al comma 2 dell'art 13 del D.Lgs. 155/2006, ovvero la denominazione dei beneficiari della devoluzione del patrimonio.

L'efficacia degli atti è subordinata all'autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita l'Agenzia per le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale, che si intende concessa decorsi novanta giorni dalla ricezione della notificazione.

Le suddette disposizioni non si applicano quando il beneficiario dell'atto è un'altra organizzazione che esercita un'impresa sociale.

ARTICOLO 18. LAVORO NELL'IMPRESA SOCIALE

Ai lavoratori dell'impresa non può essere corrisposto un trattamento economico e normativo inferiore a quello previsto dai contratti e accordi collettivi applicabili.

E' ammessa la prestazione di attività di volontariato, nei limiti del 50% (cinquanta per cento) dei lavoratori a qualunque titolo impiegati nell'impresa sociale. Si applicano gli articoli 2, 4 e 17 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

I lavoratori dell'impresa sociale, a qualunque titolo prestino la loro opera, hanno i diritti di informazione, consultazione e partecipazione nei termini e con le modalità che potranno essere specificati in regolamenti aziendali approvati dall'assemblea dei soci o concordati dagli organi di amministrazione dell'impresa sociale con loro rappresentanti. Degli esiti del

coinvolgimento deve essere fatta menzione nel bilancio sociale.

ARTICOLO 19. PROCEDURE CONCURSUALI

In caso di insolvenza la devoluzione del patrimonio residuo al termine della procedura concorsuale si applica l'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 155/2006.

ARTICOLO 20. RINVIO

Per tutto quanto non previsto si applicano le norme del codice civile sulle società a responsabilità limitata, in mancanza, quelle sulle società per azioni, in quanto compatibili, e le norme del D.Lgs. 155/2006.

La parte, edotta da me notaio, ai sensi dell'art.11 della Legge 675/1996, con riferimento al D.Lgs. n.196 del 30 giugno 2003 (codice in materia di trattamento dei dati personali) e al D.Lgs. n.56 del 20 febbraio 2004 (antiriciclaggio), conferisce il proprio consenso al trattamento dei propri dati personali, gli stessi potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini connessi al presente atto, dipendenti formalità ed effetti fiscali connessi.

La parte mi dispensa dalla lettura di quanto allegato dichiarando di avere esatta conoscenza del suo contenuto.

Di quest'atto, in parte scritto con sistema elettronico da persona di mia fiducia e in parte scritto di mio pugno su fogli nove per facciate trentaquattro.

ho dato lettura alla parte che lo approva.

Si sottoscrive alle ore diciassette e trenta.

Firmato:

Isabella MARCIANO

Salvatore MAIELLO notaio (sigillo)

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 20 comma 3 D.P.R. 445/2000, che si trasmette ad uso Registro Imprese. Bollo Assolto ai sensi del Decreto 22.02.2007 mediante M.U.I.